

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA 17 maggio 2018 n. 182
Autorizzazione alla realizzazione nella ASL BA di n. 3 Centri socio-educativi e riabilitativi dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico, di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 ad oggetto "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali" (art. 60 quater del R.R. n. 4/2007). Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità trasmesse, ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017, dai seguenti Comuni: Bari, Bitritto, Binetto, Molfetta e Putignano.
Parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Bari su istanza dell'Associazione "ANGSA BARI" di Bari (BA) e del Comune di Putignano su istanza del "Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis" di Molfetta (BA).

Il Dirigente della Sezione

VISTA la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 325 del 21/12/2017- Conferimento incarico di alta professionalità.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile A. P. *"Semplificazione amministrativa, Analisi e Definizione delle procedure amministrative relative alle strutture socio-sanitarie, Rapporti interistituzionali"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 9 dell'8 luglio 2016, ad oggetto *"Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali"* (R.R. n. 9/2017), individua nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico (ASD).

In particolare, l'art. 5 del sopra menzionato regolamento ha inserito nel Regolamento Regionale n. 4/2007 l'art. 60 quater, il quale disciplina la struttura denominata *"Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico"* (Centro socio-educativo) con ricettività di *"massimo 20 utenti"*.

Il R.R. n. 9/2016 determina altresì all'art. 9, il fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD per il

triennio 2016-2018, in via sperimentale, disponendo, con riferimento al Centro socio-educativo “n. 5 posti/utente scio-riabilitativi diurni ogni 100.000 abitanti”.

Il medesimo regolamento disciplina all'art. 10 le procedure di autorizzazione ed accreditamento. A tale riguardo, con nota circolare prot. n. AOO_151/12098 del 14/12/2016 a firma congiunta dei Dirigenti della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO) e della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, è stato tra l'altro precisato che, poiché il R.R. n. 9/2016 individua un fabbisogno anche per le strutture socio-sanitarie di cui agli artt. 5 e 6, è necessario anche per dette strutture richiedere alla Regione il propedeutico parere di compatibilità.

Con successiva D.G.R. n. 220 del 23/02/2017 ad oggetto “DGR n. 1667 dei 26/10/2016 “Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sciosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Disposizioni attuative.” Modifica”, è stato deliberato, tra l'altro che:

- in relazione alla data utile per il computo del primo arco temporale previsto dal punto 5) della DGR n. 2037/2013 [ad oggetto “Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L. R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”], che saranno valutate congiuntamente e contestualmente le richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai Comuni a far data dall'entrata in vigore del R.R. n. 9/2016 sino al termine del bimestre decorrente dalla data di pubblicazione della medesima delibera sul BURP (Pubblicazione avvenuta sul BURP n. 28 del 7/3/2017).

Con Determina Dirigenziale n. 115 del 18/05/2017, ad oggetto: “Regolamento regionale n. 9 dell'8 luglio 2016 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sciosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. Adempimenti istruttori relativi all'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale con riferimento: ai “Moduli/Centri Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi” (art. 4), al “Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 5) ed alla “Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 6). Presa d'atto del sorteggio ambito distrettuale.”, è stato, tra l'altro, determinato:

“

- di esplicitare che, per le strutture socio-sanitarie ex artt. 5 (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico) e 6 (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico) del R.R. n. 9/2016, lo Sezione SGO del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, in relazione a ciascun arco temporale di volta in volta maturato ai fini dell'esame comparativo e contestuale delle diverse richieste comunali di verifica di compatibilità pervenute ed a ciascun ambito territoriale delle AA.SS.LL.:
 - verificherà in primo luogo l'esistenza di fabbisogno residuo rispetto o quello numericamente fissato;
 - in caso di presenza di fabbisogno regolamentare residuo, qualora lo stesso sia inferiore al numero delle richieste pervenute, applicherà il criterio della localizzazione (vale a dire verifica della maggiore a minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale), chiedendo un parere motivato alla Direzione Generale della ASL che si esprimerà in merito tenendo conto del fabbisogno del territorio; ove il criterio della localizzazione non consentisse di individuare le richieste per le quali rilasciare il parere favorevole di compatibilità, lo Sezione SGO applicherà gli ulteriori criteri e principi di cui allo D.G.R. n. 2037/2013;
- di stabilire, sia in relazione alle strutture sanitarie di cui all'art. 4 che alle strutture sciosanitarie di cui agli artt. 5 e 6 del R.R. n. 9/2016, che ove l'esame comparativo e contestuale delle richieste pervenute nel medesimo arco temporale e per lo stesso ambito territoriale, applicando i criteri sopra riportati non consentisse alla

Sezione SGO di poter individuare la richiesta/le richieste comunali di verifica di compatibilità per le quali rilasciare il parere favorevole, si dovrà tener conto di “requisiti ulteriori”, che saranno eventualmente appositamente individuati, al fine di fornire un’assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie, da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO, e richiesti ai soggetti istanti;

(...)

- *di stabilire, relativamente alle modalità di calcolo del fabbisogno regolamentare di ciascuna ASL, quanto segue:*
 - a. *per i Moduli: (omissis),*
 - b. *per i posti/utente relativi ai centri diurni: poiché l’art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione del fabbisogno ha previsto “n. 5 posti/utente socioriabilitativi residenziali ogni 100.000 abitanti”, il numero dei posti/utente attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio 2016/100.000 x 5, arrotondato per eccesso in caso di frazione superiore a 0,50;*
 - c. *per i posti/utente relativi ai centri residenziali: (omissis)*
- *di stabilire, relativamente ai “residui” (ossia la differenza tra il fabbisogno numerico regolamentare di posti/utente o di moduli per ASL ed il numero di posti/utente o di moduli per i quali sia già stato rilasciato parere favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile favorevolmente sia per un numero di posti/utente o di moduli superiore a tale differenza), quanto segue:*
 - *con riferimento ai “moduli” (omissis);*
 - *con riferimento alle strutture ex artt. 5 e 6 (Centro socio educativo - Comunità residenziale) del R.R. n. 9/2016: solo ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui un numero di posti/utente superiore alla metà dei posti/utente rispettivamente previsti per le suddette tipologie di strutture dal R.R. n. 9/2016, la Sezione SGO potrà rilasciare il parere di compatibilità per una ulteriore struttura e per il numero di posti/utente previsto dal R.R. n. 9/2016, omissis”.*

L’art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: “Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”.

Con D.G.R. n. 2037/2013 sono stati approvati i principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi del sopra riportato art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie, stabilendo, tra l’altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione della medesima DGR, presentate nell’arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che:

“in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale “la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che ottengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità”] qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi:(...)”.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., che ha abrogato e sostituito la L. R. n. 8/2004, prevede:

- all'art. 5, comma 1: *"Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione:*
 - *(omissis)*
 - *1.2 strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale:*
 - *(omissis)*
 - *1.2.6 strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti con problemi psichiatrici ..*
 - *(omissis)";*
- all'art. 7, che il parere di compatibilità regionale è rilasciato *"sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni";*
- all'art. 8, comma 3: *"Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale."*

Nell'arco temporale di cui alla citata D.G.R. n. 220/2017, in relazione all'ambito territoriale dell'ASL BA, risultavano pervenute a questa Sezione le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di Centri socio-educativi e riabilitativi dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 5 del R.R. n. 9/2016 (art. 60 *quater* R.R. n. 4/2007):

- dal Comune di Bari (Pec del 24/3/2017), su istanza dell'associazione "Dalla Luna. Professionisti per l'Autismo ONLUS", per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;
- Comune di Bitritto (Pec del 21/12/2016), su istanza della Società "Hotel San Francisco srl", per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;
- Comune di Bari (Pec del 17/3/2017), su istanza dell'associazione "ANGSA BARI", per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;
- Comune di Molfetta (nota prot. n. 44824 del 30/8/2016 trasmessa a mezzo raccomandata A/R) per il "Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis", per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;
- Comune di Putignano (Pec del 25/11/2016), per il "Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis", per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico.

Con note trasmesse a mezzo Pec in data 16/03/2018, la Sezione SGO ha chiesto a tutti i soggetti istanti sopra indicati documentazione integrativa ai fini di una (eventuale) contestuale valutazione comparativa e selezione tra le richieste di verifica di compatibilità pervenute, concedendo agli stessi un termine perentorio per la trasmissione di 15 giorni dal ricevimento delle suddette note, a pena di inammissibilità.

Con nota prot. AOO_183/3808 del 19/03/2018 la Sezione SGO ha invitato il Direttore Generale della ASL BA *"ad esprimere un parere motivato in ordine alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai sopra detti Comuni, indicando la preferenza per il Comune ove ubicare la struttura in relazione alla maggiore a minore rispondenza delle diverse richieste al fabbisogno assistenziale della ASL, tenendo conto della loro focalizzazione nel territorio e della distribuzione nel medesimo territorio della domanda assistenziale."*

Con nota prot. n. 88366/1 del 05/04/2018 ad oggetto *"Riscontro nota SGO n. AOO138/3803 del 19/03/2018. Integrazione"*, trasmessa a mezzo Pec in pari data, il Direttore Generale, il Direttore Sanitario ed il Direttore del DSM della ASL BA hanno comunicato quanto segue:

"In merito all'oggetto, a seguito di ulteriore approfondimento e verifica del numero di pazienti attualmente in trattamento ambulatoriale o semiresidenziale, e per ulteriormente supportare la richiesta regionale di individuazione della sede delle strutture tra le richieste finora pervenute, si trasmette integrazione alla precedente nota n. 80522/1 del 27/03/2018."

Un riscontro corretto alla richiesta di individuare le sedi di erogazione di prestazioni semiresidenziali e ambulatoriali in favore di pazienti con disturbi dello spettro autistico previste dal R.R. n. 9/2016, sarebbe stato più agevole se espresso preventivamente rispetto alla presentazione delle offerte.

Infatti, per quanto attiene alle strutture semiresidenziali, l'analisi dei dati epidemiologici della ASL BA riferiti ai pazienti che già usufruiscono di tali prestazioni, nonché ai pazienti in lista d'attesa e quelli che nell'Area dell'Alta Murgia optano per strutture extraregionali (presso Matera), concorda con l'auspicio che le 3 strutture semiresidenziali individuate dalla normativa vigente per la ASL BARI, possono essere allocate presso Bari (Area Metropolitana), Monopoli (Area Sud) e Altamura (Area Nord Ovest). Si è giunti a tali opzioni per facilitare la popolazione a raggiungere le strutture in base alla viabilità.

Considerando invece che nella nota regionale viene richiesto specificatamente di scegliere in base alle sedi indicate nella stessa nota, l'unico criterio possibile è quello che potrebbe assicurare all'utenza di tutta la ASL un agevole raggiungimento delle strutture ovvero:

- 1. Putignano che rappresenta fa sede più a Sud tra quelle offerte e corrisponde alla sede UOS NPIA Area Sud;*
- 2. Bari in quanto rappresenta l'offerta più raggiungibile dai Comuni dell'Area Centrale della ASL nonché sede dello UOS NPIA Area Metropolitan di Bari e del CAT Aziendale;*
- 3. Bitritto, in quanto unica offerta che può abbracciare l'Area Nord Area Murgiana.*

(. ..)”.

Nelle more del ricevimento della documentazione integrativa, la scrivente Sezione- a causa di un disguido amministrativo- ha acquisito solo in data 11/04/2018 copia della richiesta formulata dal Comune di Binetto prot. n. 2003 del 05/05/2017, trasmessa dal medesimo Comune a mezzo Pec in pari data, inerente la richiesta di compatibilità per la realizzazione di un Centro socio educativo e riabilitativo ex art. 60 quater (art. 5 R.R. n. 9/2016) su istanza della “Solidarietà Società Cooperativa Sociale”.

Conseguentemente, con nota prot. AOO_183/6561 del 3/5/2018, la scrivente ha trasmesso una richiesta di integrazione alla ASL BA con cui ha invitato il Direttore Generale a comunicare se la richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Binetto di cui sopra cambiasse o meno l'ordine di preferenza già espresso con la nota prot. 88366/1 del 5/4/2018.

Con nota prot. n. 118121/1 del 10/5/2018, la Direzione della ASL BA ha riscontrato la sopra citata nota regionale, precisando quanto segue:

“(...) Utilizzando il medesimo criterio, la segnalazione da parte di codesto Sezione regionale della presenza di ulteriore richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Binetto non modifica le indicazioni relative alle sedi di Bari e Putignano in quanto le stesse occupano posizioni geografiche strategiche per l'accoglienza dell'utenza.

Per quanto attiene alla precedente indicazione relativa alla sede di Bitritto, la considerazione della modesta distanza tra i due Comuni, Bitritto e Binetto, pari a 12 KM circa, nonché la loro appartenenza allo stesso territorio distrettuale, non consente di esprimere una preferenza tra queste due opzioni.

Pertanto, sulla base della nuova richiesta di parere formulato da codesta Sezione con la nota richiamata in oggetto, le indicazioni di questa ASL possono essere sintetizzate con la riconferma delle sedi di Bari e di Putignano e la individuazione di una terza sede da scegliere tra Bitritto e Binetto, Comuni che risultano essere logisticamente equivalenti rispetto al territorio servito.”.

Per quanto sopra;

considerato che il fabbisogno regolamentare attuale per il territorio della ASL BA, definito in base ai parametri del R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico (n. 5 posti/utente ogni 100.000 abitanti) ed alla popolazione ivi residente (dati ISTAT al 01/01/2016 1.263.820 abitanti), è di complessivi n. 63 posti utente, corrispondenti a n. 3 Centri socio educativi con il numero massimo previsto di n. 20 posti utente;

tenuto conto che con note trasmesse a mezzo Pec in data 16/03/2018, la Sezione SGO ha chiesto a tutti i soggetti istanti - fatto salvo che per la Solidarietà Società Cooperativa Sociale, per la quale, in relazione all'istanza al Comune di Binetto, è tuttora in corso la verifica in considerazione della tardiva acquisizione della istanza - documentazione integrativa ai fini di una (eventuale) contestuale valutazione comparativa e selezione tra le richieste di verifica di compatibilità pervenute, concedendo agli stessi un termine perentorio per la trasmissione di 15 giorni dal ricevimento delle suddette note, a pena di inammissibilità;

tenuto conto che l'Associazione "Dalla Luna. Professionisti per l'Autismo ONLUS", con riferimento all'istanza al Comune di Bari, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con la sopra citata nota con Pec del 6/4/2018 e dunque oltre il termine perentorio di 15 giorni, pertanto non può essere considerata ai fini della valutazione comparativa e della selezione tra le richieste di verifica di compatibilità;

tenuto conto del criterio della localizzazione, vale a dire la verifica della maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale, come da relativo parere della Direzione Generale della ASL BA e successiva integrazione, con il quale l'ubicazione dei n. 3 Centri socio educativi di cui al fabbisogno regolamentare è individuata nel Comune di Bari, nel Comune di Putignano e *"una terza sede da scegliere tra Bitritto e Binetto, Comuni che risultano essere logisticamente equivalenti rispetto al territorio servito"*;

tenuto conto che, successivamente all'adozione del presente provvedimento, la scrivente Sezione proseguirà nell'istruttoria delle ulteriori n. 2 richieste di verifica di compatibilità (trasmesse dai Comuni di Bitritto e di Binetto), finalizzata alla individuazione della terza struttura per la quale esprimere ulteriore parere favorevole di compatibilità;

precisato che l'attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico dovrà conservare la piena autonomia rispetto ad ulteriori attività sanitarie/socio-sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi amministrativi, etc.);

- si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Bari in relazione all'istanza della "Associazione di promozione sociale ANGSA BARI", per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (art. 60 *quater* R.R. n. 4/2007), da realizzarsi in via Divisione Acqui 1, con la precisazione che:
 - i. la "Associazione di promozione sociale ANGSA BARI" è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnica e nelle planimetrie trasmesse a mezzo Pec in data 30/3/2018;
 - ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Bari, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla "Associazione di promozione sociale ANGSA BARI" alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
- si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Putignano in relazione all'istanza del "Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis", per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (art. 60 *quater* R.R. n. 4/2007), con la precisazione che:
 - i. il Consorzio Metropolis è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto dalle planimetrie e dalla "Descrizione e requisiti strutturali" trasmesse con nota prot. n. 2948 del 26/10/2016, come modificate dalla documentazione trasmessa in allegato alla nota prot. n. 645/2018 del 21/3/2018 al fine di riorganizzare *"gli ambienti interni alla struttura ai fini di garantire la piena autonomia nelle rispettive componenti..."*

ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Putignano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dal Consorzio Metropolis alla Regione- Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;

- si propone di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Bari a seguito dell'istanza dell'Associazione "Dalla Luna. Professionisti per l'Autismo ONLUS" per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (art. 60 *quater* R.R. n. 4/2007);
- si propone di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Molfetta a seguito dell'istanza del "Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis" per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (art. 60 *quater* R.R. n. 4/2007).

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L. R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile A.P. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Bari in relazione all'istanza della "Associazione di promozione sociale ANGSA BARI", per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (art. 60 *quater* R.R. n. 4/2007), da realizzarsi in via Divisione Acqui 1, con la precisazione che:
 - i. la "Associazione di promozione sociale ANGSA BARI" è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnica e nelle planimetrie trasmesse a mezzo Pec in data 30/3/2018;

- ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Bari, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla "Associazione di promozione sociale ANGSA BARI" alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Putignano in relazione all'istanza del "Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis", per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (art. 60 *quater* R.R. n. 4/2007), con la precisazione che:
 - i. il Consorzio Metropolis è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto dalle planimetrie e dalla "Descrizione e requisiti strutturali" trasmesse con nota prot. n. 2948 del 26/10/2016, come modificate dalla documentazione trasmessa in allegato alla nota prot. n. 645/2018 del 21/3/2018 al fine di riorganizzare *"gli ambienti interni alla struttura ai fini di garantire la piena autonomia nelle rispettive componenti..."*
 - ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Putignano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dal Consorzio Metropolis alla Regione- Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
- di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Bari a seguito dell'istanza dell'Associazione "Dalla Luna. Professionisti per l'Autismo ONLUS" per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (art. 60 *quater* R.R. n. 4/2007);
- di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Molfetta a seguito dell'istanza del "Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis" per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (art. 60 *quater* R.R. n. 4/2007).
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della "Associazione di promozione sociale ANGSA BARI" con sede legale in Bari, via Divisione Acqui n. 1;
 - al Legale Rappresentante del Consorzio Coop. Soc. a r.l. "Metropolis" con sede legale in Molfetta (BA), Viale Pio XI nn. 48/41-42;
 - al Legale Rappresentante dell'Associazione "Dalla Luna. Professionisti per l'Autismo ONLUS" con sede legale in Bari, via Carrante n. 13;
 - al Legale Rappresentante della Società "Hotel San Francisco srl" con sede legale in Bitritto (BA), via Festa n. 2;
 - al Legale Rappresentante della "Solidarietà Società Cooperativa Sociale" con sede legale in Binetto, Str. Prov. per Sannicandro;
 - al Direttore Generale dell'ASL BA;
 - al Direttore del DSM ASL BA;
 - al Sindaco del Comune di Bari;
 - al Sindaco del Comune di Putignano;
 - al Sindaco del Comune di Molfetta;
 - al Sindaco del Comune di Bitritto;
 - al Sindaco del Comune di Binetto.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematica (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)